DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Art. 9

Disposizioni in materia di lavoro straordinario

A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di finanza pubblica
Estremi	Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Capo	III — Disposizioni in materia di personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-finanza-pubblica/art-9-disposizioni-in-materia-di-lavoro-straordinario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it